

d'azione, e perchè i consigli della indigenza non abbiano a porre loro ostacolo sarebbe ragionevole che si accordasse il beneficio ch'io imploro colla mia aggiunta.

Queste sono le ragioni che mi han mosso: alla Camera il giudicare.

CASTELLI LUIGI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola per una mozione d'ordine.

CASTELLI LUIGI. Siccome la facoltà della quale è parola nell'articolo 6 non è ancora accordata, per non essere ancora stato votato lo stesso articolo, mi pare che la proposta dell'onorevole Tiberio De Blasio potrebbe essere trasportata all'articolo 6, sospendendone la discussione, finchè l'articolo 6 sia votato.

Questa è la mia proposta.

PRESIDENTE. Concorda l'onorevole De Blasio Tiberio?

DE BLASIO TIBERIO. Concordo che la proposta sia rinviata all'articolo 6, ma allora bisognerà cambiarne la redazione.

PRESIDENTE. Avrà la parola all'articolo 6.

Si dà lettura dell'articolo 5 :

« Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro età a norma della tabella A.

« Alle monache che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864 sarà restituita la dote, quando sia stata incorporata nel patrimonio della casa. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. Signori, dirò poche parole su quest'articolo.

Credo che sarebbe giustizia aggiungere « o la restituzione del capitale della dote » avere cioè le monache la scelta fra l'assegno, la pensione vitalizia, come si stabilisce nella proposta della Commissione, e tra la restituzione del capitale della dote, che per avventura avessero elleno portato al monastero. Una volta che lo Stato abolisce i monasteri, certamente le monache hanno diritto a chiedere la restituzione della dote, imperocchè cessa la causa per cui elleno diedero quella dote, cioè il vivere da religiose nel monastero.

Quando si tratta delle monache che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, si stabilisce che sia loro restituita la dote, e perchè non si concederà la facoltà di chiederla a quelle che avranno fatto i voti prima del 1864?

Io non so che si potrà obiettare contro alla giustizia della mia proposta.

RAELLI, relatore. Questa questione fu lungamente discussa nella scorsa Sessione, nella seduta del 26 o 27 aprile, se male non mi rammento; volevasi trovare mezzo come escludere tutti gli inconvenienti che offriva la proposta di restituire il capitale della dote, e

la questione erasi poi ridotta a restituire il capitale quando esistevano in natura i beni o i crediti.

Ma anche su questa limitazione tante e tali obiezioni sursero, che fu mestieri rimettere ad altro giorno la redazione dell'articolo; come la Camera conosce, per altre cause fu poi sospesa la discussione della legge.

La Commissione portando il suo studio su questo articolo, ricorse a quella lunga discussione, e dopo maturo esame si convinse, che giusta era la proposta del Ministero, con cui si accorda alle monache la scelta della pensione o di un vitalizio corrispondente al capitale della dote, e preferibile conforme a giustizia, inquantochè trattandosi di una dote apportata al monastero in forza della professione religiosa, le monache ne avevano già perduto il dominio, avendolo trasferito nel monastero stesso; questo principio fu sempre ritenuto dalla giurisprudenza nelle quistioni surte dopo la legge del 1855, in mancanza di un espresso patto di ritorno della dote in caso di soppressione del monastero, non fu mai consentita la restituzione perchè sino dal momento dell'ingresso nel monastero, era la dote passata nel patrimonio del monastero stesso.

Giustizia e convenienza trovava la Commissione anche per un'altra ragione; quella cioè, che apportandosi la dote come un prezzo degli alimenti ed altro che si prestano alla religiosa dal monastero, il godimento di questi benefici in ciascun anno rappresenta non solo l'interesse del capitale della dote, ma anche parte del capitale stesso, come in tutte le altre rendite vitalizie; e però non può dirsi che le religiose professe prima del gennaio 1864, siano tuttora creditrici di tutta la somma recata per dote.

Considerata dunque anche in massima, la questione, essa è contraria ai principi di giustizia.

D'ONDES-REGGIO. Domando di parlare.

RAELLI, relatore. Nell'applicazione poi, trovereste una immensa difficoltà nel rendere la dote che è stata portata. Voi comprendete bene che se si trattasse di renderla a tutti coloro che l'apportarono in un capitale in parte forse consumato da spese o altri esiti del monastero senza che ne fosse accresciuto il patrimonio vi obblighereste a pagare più di quanto sia il patrimonio della casa in cui si è fatta la professione; e se voleste limitare la restituzione della dote esistente in natura sarebbe un'ingiustizia verso quelle la cui dote recata in denaro fu consumata nello interesse del monastero.

Badate che in generale, o signori, la dote apportata è troppo piccola cosa perchè se ne ricavi un utile in paragone della pensione assegnata. Le doti più grosse, e pelle quali si è fatto maggior scalpore, sono quelle che venivano reclamate da alcuni distinti cittadini di Napoli.

Ebbene costoro non tanto si lagnavano per la dote, quanto pretendevano che fosse loro restituita, oltre la dote, la spesa incontrata per la professione; spesa che